



# ANSF

*Agenzia Nazionale  
per la Sicurezza  
delle Ferrovie*

## **Preintesa per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività del personale tecnico ed amministrativo**

Il giorno 16 aprile 2012 si sono incontrati i rappresentanti dell'Agenzia (il Direttore e il Dirigente del settore amministrazione, affari legali e finanza) e i delegati delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL dell'ENAC, per far constare le risorse economiche relative al fondo per il personale tecnico ed amministrativo e stabilire le relative modalità di utilizzo.

Premesso che:

- attualmente il funzionamento dell'Agenzia è assicurato tramite l'utilizzo, ex art. 4, comma 8, del D.Lgs. n.162/2007, di personale proveniente da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonché dai ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, così come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, dispone che al personale dell'Agenzia si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV);
- il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dispone che al personale dell'ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- con la pubblicazione del D.P.R. di reclutamento n. 224/2011 sono in corso i termini (120 giorni) per la presentazione delle domande di definitivo inquadramento, nel ruolo dell'Agenzia, da parte del personale utilizzato; allo stato attuale quindi, non è possibile stabilire l'esatta consistenza del personale che transiterà in ANSF;
- è comunque necessario che, prima che siano trascorsi i termini per la presentazione delle citate domande di inquadramento, siano definitivamente chiarite le condizioni giuridiche ed economiche da applicare al personale che transiterà nel ruolo dell'Agenzia;
- è pertanto necessario indicare il trattamento economico accessorio che, a valere sulle disponibilità del fondo di cui trattasi, deve essere riconosciuto al personale dell'ANSF, con l'applicazione dello stesso trattamento previsto per il personale dell'ANSV ed utilizzando, per gli ambiti non direttamente regolati dalla disciplina contrattuale dell'ANSV, le condizioni contrattuali applicate ai dipendenti dell'ENAC;
- essendo l'Agenzia un ente di nuova istituzione, la metodologia applicata per la determinazione iniziale del fondo in termini di valore medio pro-capite, basando il calcolo sui dati medi di riferimento desunti dall'ANSV e dall'ENAC (enti simili all'ANSF per tipologia istituzionale e di processi gestiti) determina un valore pro-capite del fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività del personale tecnico ed amministrativo pari ad **€ 9.093,46**.

Le parti concordano di utilizzare prioritariamente le risorse del fondo sopra determinate, per l'erogazione dei seguenti compensi:

- trattamento costituito dall'indennità professionale pari a quella del personale dell'area tecnica ed amministrativa dell'ENAC, di seguito riportata per ciascuna categoria e posizione economica:

	AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA												
	OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO				
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5
INDENNITA' PROFESSIONALE	3.341,76	3.458,04	3.551,04	3.643,92	3.826,08	3.957,60	4.084,08	4.214,16	4.405,92	4.642,08	4.878,24	5.095,20	5.330,64

Le restante quota del fondo è destinata a remunerare le voci sotto indicate:

- incentivi alla produttività;
- retribuzione di posizione per incarichi di elevata responsabilità;
- progressioni economiche;
- lavoro straordinario, nei limiti di legge e secondo le disposizioni dei contratti collettivi di riferimento;
- turni, reperibilità, indennità varie.

Le parti concordano che la ripartizione della quota del fondo tra le voci di cui sopra sarà definita in accordo a criteri da stabilire in successiva sessione negoziale, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività istituzionale dell'Agenzia - essenziale per garantire la vigilanza ed il presidio sulla sicurezza del trasporto ferroviario - favorendo lo sviluppo delle funzioni organizzative dell'Amministrazione e delle sue unità organizzative.

Così come per gli Enti presi a riferimento, l'indennità di ente attribuita al personale tecnico ed amministrativo dell'ANSF è esclusa dalla determinazione del fondo. Detta indennità, trovando diretta applicazione le norme contrattuali del personale dell'ANSV, viene di seguito riportata per ciascuna categoria e posizione economica:

	AREA TECNICA ED AMMINISTRATIVA												
	OPERATORE				COLLABORATORE				FUNZIONARIO				
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	C5
INDENNITA' DI ENTE	3.332,40	3.336,72	3.336,72	3.336,72	3.364,44	3.406,56	3.865,08	3.865,08	4.544,52	4.988,40	5.287,44	5.287,44	5.287,44

ANSF

*Alberto Chion*

OO.SS.

CGIL FP *De Ruggieri Francesca*

FIT CISL *Alh*

UIL PA *Font*

UIL TRASPORTI *Michele L. Lapolla*

USPPI/APAC *Giulio Tamosi*

**Preintesa per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei  
professionisti di II<sup>a</sup> qualifica professionale**

Il giorno 16 aprile 2012 si sono incontrati i rappresentanti dell'Agenzia (il Direttore e il Dirigente del settore amministrazione, affari legali e finanza) e i delegati delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL dell'ENAC, per far constare le risorse economiche relative al fondo per il personale tecnico ed amministrativo e stabilire le relative modalità di utilizzo.

Premesso che:

- attualmente il funzionamento dell'Agenzia è assicurato tramite l'utilizzo, ex art. 4, comma 8, del D.Lgs. n.162/2007, di personale proveniente da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonché dai ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, così come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, dispone che al personale dell'Agenzia si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV);
- il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dispone che al personale dell'ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- con la pubblicazione del D.P.R. di reclutamento n. 224/2011 sono in corso i termini (120 giorni) per la presentazione delle domande di definitivo inquadramento, nel ruolo dell'Agenzia, da parte del personale utilizzato; allo stato attuale quindi, non è possibile stabilire l'esatta consistenza del personale che transiterà in ANSF;
- è comunque necessario che, prima che siano trascorsi i termini per la presentazione delle citate domande di inquadramento, siano definitivamente chiarite le condizioni giuridiche ed economiche da applicare al personale che transiterà nel ruolo dell'Agenzia;
- è pertanto necessario indicare il trattamento economico accessorio che, a valere sulle disponibilità del fondo di cui trattasi, deve essere riconosciuto al personale dell'ANSF, con l'applicazione dello stesso trattamento previsto per il personale dell'ANSV ed utilizzando, per gli ambiti non direttamente regolati dalla disciplina contrattuale dell'ANSV, le condizioni contrattuali applicate ai dipendenti dell'ENAC;
- essendo l'Agenzia un ente di nuova istituzione, la metodologia applicata per la determinazione iniziale del fondo in termini di valore medio pro-capite, basando il calcolo sui dati medi di riferimento desunti dall'ENAC (ente simile all'ANSF per tipologia istituzionale e di processi gestiti) determina un valore pro-capite del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di II<sup>a</sup> qualifica pari a **€ 26.444,69**.

Le parti concordano di utilizzare prioritariamente le risorse del fondo sopra determinate, per l'erogazione del trattamento costituito dall'indennità professionale pari a quella del personale dell'area professionale di II<sup>a</sup> qualifica dell'ENAC, di seguito riportata per ciascun livello economico:

AREA PROFESSIONISTI - SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE					
	P II 1	P II 2	P II 3	P II 4	P II 4 Super
INDENNITA' PROFESSIONALE	5.502,48	7.074,96	9.276,72	12.120,96	12.120,96

La restante quota del fondo è destinata a remunerare le voci sotto indicate:

- compensi correlati alla retribuzione di risultato;
- retribuzione di posizione ai professionisti cui siano stati conferiti incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilità di prodotto e risultato;
- progressioni economiche;
- indennità specifica di rischio, pericolo, disagio ed altri compensi ed indennità.

Le parti concordano che la ripartizione della quota del fondo tra le voci di cui sopra sarà definita in accordo a criteri da stabilire in successiva sessione negoziale, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività istituzionale dell'Agenzia - essenziale per garantire la vigilanza ed il presidio sulla sicurezza del trasporto ferroviario - favorendo lo sviluppo delle funzioni organizzative dell'Amministrazione e delle sue unità organizzative.

ANSF

*Alberto Chion*

OO.SS.

CGIL FP *De Rugeris Francesco*  
FIT CISL *Al*  
UIL PA *Font.*  
UIL TRASPORTI *M. G. L. Nobile*  
USPPI/APAC *Mauro Tomosi*



# ANSF

*Agenzia Nazionale  
per la Sicurezza  
delle Ferrovie*

## **Preintesa per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I<sup>a</sup> qualifica professionale**

Il giorno 16 aprile 2012 si sono incontrati i rappresentanti dell'Agenzia (il Direttore e il Dirigente del settore amministrazione, affari legali e finanza) e i delegati delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL dell'ENAC, per far constare le risorse economiche relative al fondo per il personale tecnico ed amministrativo e stabilire le relative modalità di utilizzo.

Premesso che:

- attualmente il funzionamento dell'Agenzia è assicurato tramite l'utilizzo, ex art. 4, comma 8, del D.Lgs. n.162/2007, di personale proveniente da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonché dai ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, così come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, dispone che al personale dell'Agenzia si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV);
- il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dispone che al personale dell'ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- con la pubblicazione del D.P.R. di reclutamento n. 224/2011 sono in corso i termini (120 giorni) per la presentazione delle domande di definitivo inquadramento, nel ruolo dell'Agenzia, da parte del personale utilizzato; allo stato attuale quindi, non è possibile stabilire l'esatta consistenza del personale che transiterà in ANSF;
- è comunque necessario che, prima che siano trascorsi i termini per la presentazione delle citate domande di inquadramento, siano definitivamente chiarite le condizioni giuridiche ed economiche da applicare al personale che transiterà nel ruolo dell'Agenzia;
- è pertanto necessario indicare il trattamento economico accessorio che, a valere sulle disponibilità del fondo di cui trattasi, deve essere riconosciuto al personale dell'ANSF, con l'applicazione dello stesso trattamento previsto per il personale dell'ANSV ed utilizzando, per gli ambiti non direttamente regolati dalla disciplina contrattuale dell'ANSV, le condizioni contrattuali applicate ai dipendenti dell'ENAC;

essendo l'Agenzia un ente di nuova istituzione, la metodologia applicata per la determinazione iniziale del fondo in termini di valore medio pro-capite, basando il calcolo sui dati medi di riferimento desunti dall'ENAC (ente simile all'ANSF per tipologia istituzionale e di processi gestiti) determina un valore pro-capite del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di I<sup>a</sup> qualifica pari a **€ 28.979,62**.


Le parti concordano di utilizzare prioritariamente le risorse del fondo sopra determinate, per l'erogazione del trattamento costituito dall'indennità professionale pari a quella del personale dell'area professionale di I<sup>a</sup> qualifica dell'ENAC, di seguito riportata per ciascun livello economico:

AREA PROFESSIONISTI - PRIMA QUALIFICA PROFESSIONALE					
	PI 1	PI 2	PI 3	PI 4	PI 4 Super
INDENNITA' PROFESSIONALE	7.074,36	9.274,20	12.117,60	15.091,68	15.091,68

La restante quota del fondo è destinata a remunerare le voci sotto indicate:

- compensi correlati alla retribuzione di risultato;
- retribuzione di posizione ai professionisti cui siano stati conferiti incarichi caratterizzati da alta e specifica responsabilità di prodotto e risultato;
- progressioni economiche;
- indennità specifica di rischio, pericolo, disagio ed altri compensi ed indennità.

Le parti concordano che la ripartizione della quota del fondo tra le voci di cui sopra sarà definita in accordo a criteri da stabilire in successiva sessione negoziale, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività istituzionale dell'Agenzia - essenziale per garantire la vigilanza ed il presidio sulla sicurezza del trasporto ferroviario - favorendo lo sviluppo delle funzioni organizzative dell'Amministrazione e delle sue unità organizzative.

ANSF  


OO.SS.

CIDA FP

CGIL FP

FIT CISL

UIL PA

UIL TRASPORTI

USPPI/APAC

*De Ruggieri Francesco*

*Albi*

*Pout*

*M. G. L. V. V. V.*

*Giulio Tomasi*



**ANSF** *Agenzia Nazionale  
per la Sicurezza  
delle Ferrovie*

### **Preintesa per l'utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti**

Il giorno 16 aprile 2012 si sono incontrati i rappresentanti dell'Agenzia (il Direttore e il Dirigente del settore amministrazione, affari legali e finanza) e i delegati delle Organizzazioni Sindacali rappresentative firmatarie del CCNL dell'ENAC, per far constare le risorse economiche relative al fondo per il personale tecnico ed amministrativo e stabilire le relative modalità di utilizzo.

Premesso che:

- attualmente il funzionamento dell'Agenzia è assicurato tramite l'utilizzo, ex art. 4, comma 8, del D.Lgs. n.162/2007, di personale proveniente da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonché dai ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, così come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, dispone che al personale dell'Agenzia si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV);
- il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dispone che al personale dell'ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- con la pubblicazione del D.P.R. di reclutamento n. 224/2011 sono in corso i termini (120 giorni) per la presentazione delle domande di definitivo inquadramento, nel ruolo dell'Agenzia, da parte del personale utilizzato; allo stato attuale quindi, non è possibile stabilire l'esatta consistenza del personale che transiterà in ANSF;
- è comunque necessario che, prima che siano trascorsi i termini per la presentazione delle citate domande di inquadramento, siano definitivamente chiarite le condizioni giuridiche ed economiche da applicare al personale che transiterà nel ruolo dell'Agenzia;
- è pertanto necessario indicare il trattamento economico accessorio che, a valere sulle disponibilità del fondo di cui trattasi, deve essere riconosciuto al personale dell'ANSF, con l'applicazione dello stesso trattamento previsto per il personale dell'ANSV ed utilizzando, per gli ambiti non direttamente regolati dalla disciplina contrattuale dell'ANSV, le condizioni contrattuali applicate ai dipendenti dell'ENAC;
- essendo l'Agenzia un ente di nuova istituzione, la metodologia applicata per la determinazione iniziale del fondo in termini di valore medio pro-capite, basando il calcolo sui dati medi di riferimento desunti dall'ENAC (ente simile all'ANSF per tipologia istituzionale e di processi gestiti) determina un valore pro-capite del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti pari a **€ 56.625,51**.

Le parti concordano di utilizzare prioritariamente le risorse del fondo sopra determinate, per la retribuzione della retribuzione di posizione parte fissa e variabile, definita ai sensi di legge ed in accordo a quanto previsto per il personale dell'area dirigenziale dell'ENAC.

La restante quota del fondo è destinata a remunerare l'indennità di risultato e gli incarichi aggiuntivi, secondo le disposizioni contrattuali applicate.

Le parti concordano che la ripartizione della quota del fondo tra le voci di cui sopra sarà definita in accordo a criteri da stabilire in successiva sessione negoziale, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività istituzionale dell'Agenzia - essenziale per garantire la vigilanza ed il presidio sulla sicurezza del trasporto ferroviario - favorendo lo sviluppo delle funzioni organizzative dell'Amministrazione e delle sue unità organizzative.

ANSF  
*Allu Chini*

OO.SS.

CIDA FP

CGIL FP *De Fagiani Francesco*

FIT CISL *Di*

UIL PA *Pera*

UIL TRASPORTI *M. G. L. De Luca*

USPPI/APAC *Mario Tomasi*